

## **19/01/2012 - Obbligo d'iscrizione per l'esercizio dell'intermediazione assicurativa e riassicurativa**

**L'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa in San Marino può essere esercitata unicamente da soggetti iscritti nel Registro degli intermediari o anche in assenza della citata iscrizione nel caso in cui l'intermediazione venga posta in essere da un soggetto munito di mandato da intermediario iscritto e sotto la responsabilità di quest'ultimo?**

L'attività di intermediazione assicurativa, sia essa svolta direttamente per conto dell'impresa di assicurazione o del cliente (caso "broker"), sia essa svolta indirettamente per conto di altro intermediario (caso "sub-agente"), può essere esercitata in territorio sammarinese unicamente da soggetti che siano regolarmente iscritti nel Registro degli intermediari di cui all'art. 27 della Legge n.165/2005, previa positiva verifica, da parte dell'Autorità di Vigilanza, dei previsti requisiti, non essendo all'uopo sufficiente che l'attività in oggetto venga svolta su mandato conferito da soggetto iscritto e nell'interesse e sotto la responsabilità di quest'ultimo. Sono ovviamente escluse dall'obbligo di iscrizione nel Registro, quelle persone fisiche prive di un proprio codice operatore economico che operano in nome e per conto di un soggetto già iscritto di cui ne sono pertanto meri "collaboratori". In tale ultimo caso, siano essi dipendenti o meno, è sufficiente la loro indicazione in sede di presentazione della relazione annuale da parte dell'intermediario (Allegato C al Regolamento).